



NOTAIO

FRANCESCA PULA

Piazzetta Dante, 10 Russi (Ra)

Tel. 0544/583751 - Fax 0544/414195

E-mail: fpula@notariato.it

Repertorio n.4133

Raccolta n. 3305

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore ventuno

(21 maggio 2019)

In Russi (RA), Via Cavour n. 21.

Avanti a me Dottoressa FRANCESCA PULA, Notaio in Russi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ravenna,

è presente il Signor

CASTELLARI ENRICO, nato a Ravenna il giorno 1 novembre 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara d'intervenire ed agire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella propria veste di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA - SEZIONE COMUNALE DI RUSSI"**, con sede in Russi (RA), Piazza Farini n. 37, Codice Fiscale 00926870395, riconosciuta di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 457 del 21 giugno 1991, in forza dei poteri lui conferiti dallo Statuto sociale vigente.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Straordinaria della predetta Associazione, riunitasi in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento Statutario alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale il qui costituito Signor CASTELLARI ENRICO il quale constata e fa constare:

- che sono legittimamente intervenuti in proprio o per delega che resta acquisita agli atti dell'Associazione numero 35 (trentacinque) soci su un totale di numero 109 (centonove) soci aventi diritto di voto;
- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo, Cortecchia Elio, Farna Roberto, Daniele Giannelli, Ricci Silvana, Scalini Loretta, Tarroni Giovanni;
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti Conti Settimo, Fabbri Antonio,;
- che per il Collegio dei Probiviri nessuno è presente;
- che la presente Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul suddetto Ordine del Giorno, essendo stata regolarmente convocata a termini di Statuto; la relativa documentazione è agli atti della Associazione.

Assume la parola il Presidente dell'Assemblea il quale inizia la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno facendo presente agli intervenuti i motivi per cui si è reso necessario adeguare il vigente testo dello Statuto alle previsioni della Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

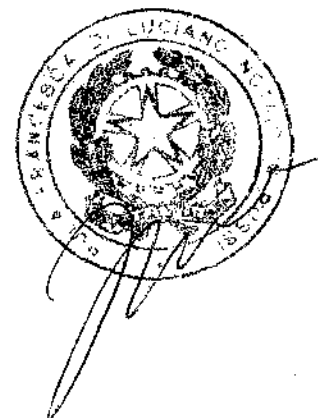
Il Presidente prosegue quindi nella propria esposizione illustrando le modifiche che verrebbero apportate all'attuale testo dello Statuto; il tutto secondo il nuovo testo di Statuto consegnatomi dal Presidente che, previa lettura da

Registrato a Ravenna

Il 24/05/2019

Serie 1T N. 4321

Esente



me Notaio datane, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Conclude facendo presente che gli attuali componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resteranno in carica, come per legge, fino alla scadenza naturale del proprio mandato.

A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Nessuno ha chiesto la parola.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente dopo breve ed esauriente discussione, per alzata di mano, all'unanimità

d e l i b e r a

A) di approvare l'adeguamento dello Statuto nelle modalità innanzi rappresentate dal Presidente abrogando l'attuale versione dello Statuto e sostituendolo in toto col nuovo testo innanzi illustrato dal Presidente, che espressamente si approva, e portante tutte le modifiche, variazioni, soppressioni ed aggiunte specificate dal Presidente stesso con particolare riferimento alla modifica della denominazione sociale in "Pubblica Assistenza Città di Russi ODV";

B) di autorizzare il Presidente ad apportare alla presente deliberazione ed allo Statuto nella sua nuova stesura, tutte le eventuali modifiche, variazioni, aggiunte e soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità;

C) di dare atto, ai fini della voltura catastale e presso il competente Pubblico Registro Automobilistico che l'Associazione è proprietaria del bene immobiliare e dei beni mobili registrati appresso descritti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza e sciolta l'Assemblea alle ore ventuno e quaranta

DESCRIZIONE BENE IMMOBILE:

Fabbricato attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Russi al Foglio 20 col mappale:

* 479 sub 18, piano T-1, categoria C/6, classe 2, mq. 265, rendita Euro 889,60.

DESCRIZIONE BENI MOBILI REGISTRATI:

1) Autoveicolo / privato per uso speciale - ambulanza - FIAT 250 CNMFB HY1, targato FE257FC, telaio n. ZFA25000002B53339, KW 109, portata Kg. 550;

2) Autoveicolo / privato per uso speciale - ambulanza - VOLKSWAGEN 7HC GCFA320X1 LHAM6500517NVR, targato ES867GS, telaio n. WV2ZZZ7HZE007422, KW 132, portata Kg. 320;

3) Autoveicolo per uso speciale - ambulanza - FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 250BCMFBBX, targato EA350PA, telaio n. ZFA25000001692258, KW 88, portata Kg. 1300;

4) Autovettura / privato trasporto persone - trasporto handicappati - FIAT F263D AXD1B02R PF01A, targata ER905EH, telaio n. ZFA26300009247618, KW 77;

5) Autoveicolo / privato per trasporto specifico - trasporto handicappati - FIAT F263D AXD1B02F PF01A DOBLO', targato EG907KR, telaio n. ZFA26300009077319, KW 77, portata kg. 382;

6) Autovettura / privato trasporto persone - trasporto handicappati - FIAT F263W G1 SA2 AXN1B SN5DN, targata FN827JB, telaio n.

ZFA26300006K24324, KW 88;

7) Autovettura / privato trasporto persone - trasporto handicappati - FIAT F263W G1 SA2 AXN1B SN5DN, targata FG864SN, telaio n. ZFA26300006F09265, KW 88;

8) Autovettura / privato trasporto persone - trasporto handicappati - FIAT F263W G1 SA2 AXN1B SN5DN, targata FA375BL, telaio n. ZFA26300006A83271, KW 88;

9) Autovettura / privato trasporto persone FIAT 312 PXG1A P1AE, targata EZ446CT, telaio n. ZFA31200003442934, KW 62,50;

10) Autovettura / privato trasporto persone FIAT 312 PXG1A P1C, targata EW783XZ, telaio n. ZFA31200003349820, KW 62,50.

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dall'Associazione la quale richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 successivamente modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 (esenzione dalla imposta di bollo e di registro).

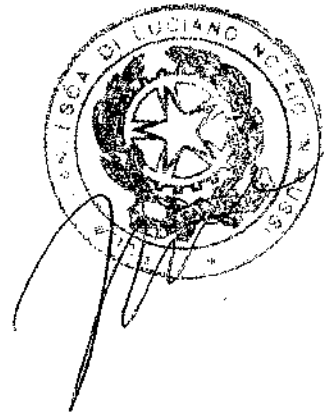
Il comparente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R., con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, alla loro conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, nonché alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento ed alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto e comunque in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e quaranta

Scritto in parte da persona di mia fiducia in dattilografia a norma di legge ed in parte di mia mano su due fogli per pagine intere sei e fin qui della presente.

F.TO ENRICO CASTELLARI

F.TO FRANCESCA PULA NOTAIO



Allegato "A" alla Raccolta n.3305

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Città di Russi ODV" con sede in Russi (RA), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da 2 rombi sovrapposti di colore rosso (esterno) e giallo (interno) con al centro una mano che sorregge un'altra mano seguite dalla sigla PA. Sui quattro lati del rombo esterno è presente la scritta PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' di RUSSI.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di

interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - donazione di sangue e organi;
- b. interventi e servizi sociali ai sensi art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione della collettività allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
- f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non-violenza e della difesa non armata;
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

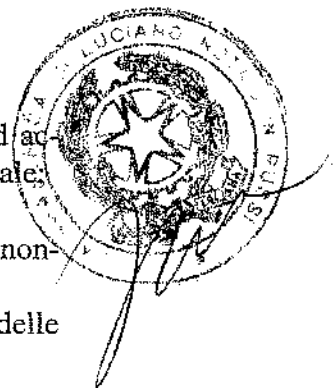
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al



suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e i regolamenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci i volontari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione attiva alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

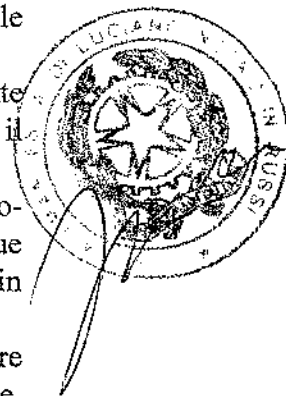
Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00



- Euro duecentoventimila virgola zero zero - (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

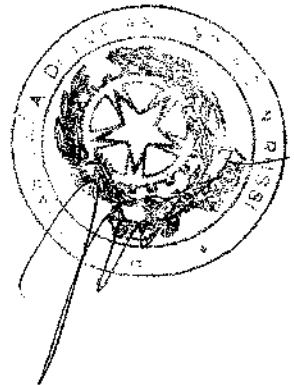
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonchè su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in se-



conda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

- ve nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
 - k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione.

E' composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

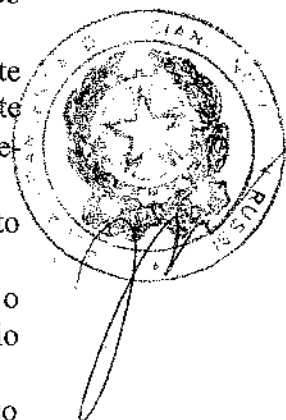
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:



poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

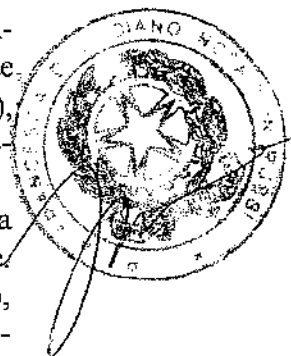
Art. 33 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze



Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad uno o più enti del terzo settore che operano nell'ambito di iniziative socio-sanitarie nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.TO ENRICO CASTELLARI

F.TO FRANCESCA PULA NOTAIO

Copia conforme all'originale composta
di N. 8 pagine, che si rilascia
in carta libera per gli usi di legge
Ricevuto,

24 MAG 2019

